



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 18 del 05/03/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI NELLA VIA MAZZINI AL FINE DI CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN DATA 09.03.2026 FINO AL 10.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l., comunicava alla Polizia Locale la conclusione dei lavori sulla rete idrica e fognaria nella via Mazzini;

Dato atto che la ditta dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica sulla via Mazzini come da accordi intercorsi con il settore Tecnologico;

Preso atto della comunicazione della ditta incaricata all'esecuzione delle opere di interdire la sosta dei veicoli al fine di consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nella via Mazzini;

Considerato di dover interdire la sosta dei veicoli sulla via Mazzini nelle giornate del 09 e 10.03.2026 al fine di consentire il rifacimento della segnaletica stradale;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

ORDINA

Nei giorni 09/03/2026 e 10/03/2026 dalle ore 07,30 alle ore 15,00 nella via Mazzini, l'istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

Ordinanza n. 18 del 05/03/2026



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- E trasmessa per conoscenza:
- al Sindaco Sede;
- la Teknoservice Capoterra;
- alla stazione dei Carabinieri Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia